



# CALATINO TERRA D'ACCOGLIENZA

*Consorzio tra Comuni*

Mineo – San Michele di Ganzaria – Vizzini - San Cono – Ramacca – Raddusa  
Licodia Eubea – Mirabella Imbaccari – Castel di Iudica

## CONSORZIO“CALATINO TERRA D'ACCOGLIENZA”

### VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 39 del 13 Novembre 2015

**OGGETTO:** delibera della Corte dei Conti n. 2 del 26/01/2015, nomina legale di fiducia per proporre ricorso.

L'anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di novembre alle ore 9,30 e segg., nella sede del palazzo municipale del Comune di Mineo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio “Calatino Terra di Accoglienza” regolarmente convocato, giusta nota prot. 2258 del 06.11.2015 – Il Presidente f.f. del C.D.A dott. Giovanni Petta - dà atto che risultano presenti :

COMPONENTI	Pres.	Ass
Avv. Anna Aloisi	Si	
Avv. Francesco Zappalà	Si	
Dott. Verga Giovanni	Si	
Sig. Barbera Salvatore	Si	
Dott. Giovanni Petta	Si	
TOTALE	5	

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale dr. Cataldo La Ferrera –

#### IL PRESIDENTE

**Considerato** che, ai sensi dello statuto, il C.D.A si intende validamente costituito e può operare quando il totale complessivo dei componenti effettivamente designati è superiore al 50% più uno.

**Constatato** che il suddetto requisito è soddisfatto in quanto risultano presenti 5 componenti su 5;

**Accertata** la presenza del numero legale.



Il Presidente f.f., dott. Giovanni Petta , dopo avere certificato che tutti i componenti del CDA sono presenti per la trattazione del punto dichiara aperta la discussione.

#### Il Presidente f.f. del CDA

informa i colleghi che l'organo esecutivo (CDA) ha manifestato la volontà di procedere, sotto il profilo giudiziario, a presentare ricorso innanzi al TAR e/o Giudice ordinario al fine di impugnare la decisione assunta dal Ministero con la quale ha inteso comunicare, per tramite della Prefettura di Catania, vedi nota del 22/09/2015 prot. 1934, che non intendono riconoscere al Consorzio le spese da questo sostenute per garantire la corretta gestione dell'ente a decorrere dal 01 gennaio 2014 alla data odierna. In altre parole il Ministero intende garantire soltanto le somme dell'appalto dei servizi a differenza di quanto avvenuto nell'anno 2013.

Richiamata la deliberazione n, 7 dell'assemblea dei Sindaci del 27 ottobre 2015, avente ad oggetto: "comunicazione cda all'assemblea per costituzione parte civile al processo "Mafia Capitale" e ricorso avverso nota della Prefettura di modifica dell'art. 8 dell'accordo del 20/12/2013

Atteso che il mancato riconoscimento da parte del Ministero delle risorse di gestione del Consorzio si tradurrebbe in una evidente danno per lo stesso ente e conseguentemente per i Comuni aderenti al Consorzio

Ritenuto che la responsabilità del mancato rispetto dell'accordo del 20.12.2014 è dà attribuire solo ed esclusivamente alla Prefettura, che ha agito nell'interesse del Ministero dell'Interno;

Dato atto che il Consorzio con diverse missive ha rappresentato la grave situazione che si è venuta a determinare a causa del mancato accordo sottoscritto fra le parti creando nell'ente Consorzio una legittima aspettativa sul riconoscimento delle spese sostenute dal Consorzio per la gestione dello stesso;

Ritenuto di fare valere le proprie ragioni in sede giudiziaria;

**Preso atto** delle dimissioni del Sindaco di Mineo avvenute nella seduta del CDA del 01 ottobre c.a giusta deliberazione n. 23;

**Atteso che** le funzioni di Presidente del CDA a seguito delle suddette dimissioni sono state assunte dal dott. Giovanni Petta;

Viste le deliberazioni del CDA delle sedute del mese di ottobre;

Visto lo Statuto del Consorzio;

il Presidente

#### propone al CDA

- 1) di agire in giudizio **con nomina di un legale di fiducia per fare valere le ragioni del Consorzio in sede giudiziaria per il riconoscimento delle spese di gestione sostenute dal Consorzio nel corso degli esercizi 2014 e 2015;**
- 2) di nominare l'avv Giovanni Mania, con studio presso Corso Italia, 46, 95129 Catania (CT)
- 3) di dare mandato al Presidente f.f Giovanni Petta a conferire procura a rappresentare il Consorzio, Calatino Terra di accoglienza di Mineo, nel suddetto giudizio;
- 4) di approvare lo schema del disciplinare di incarico, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 5) Di approvare l'ipotesi di parcella presentata dall'avv. Mania Giovanni che viene allagata allo schema di disciplinare per essere parte integrante dello stesso
- 6) Di prendere atto, per quanto riguarda la spesa che il consorzio dovrà sostenere per il suddetto giudizio, della deliberazione dell'assemblea del Consorzio n. 7 del 27 ottobre 2015;
- 7) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo tenuto conto che occorre immediatamente costituirsi in giudizio.



Il Presidente f.f.

Successivamente il CDA

Vista la proposta di deliberazione del Presidente del CDA  
ad unanimità di voti favorevoli dei presente

**Delibera**

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“delibera della Corte dei Conti n. 2 del 26/01/2015, nomina legale di fiducia per proporre ricorso.**

Si Dispone che il presente atto sia data adeguata pubblicità ed informazione e pertanto , venga pubblicata nell'Albo Pretorio del Consorzio ed on-line nel seguente sito istituzionale:  
[www.consorziocaramineo.it](http://www.consorziocaramineo.it)



**IL F.F. PRESIDENTE**

Dott. G. Petta



**IL SEGRETARIO**

Dr. Cataldo La Ferrera

È copia conforme per uso amministrativo

RESP. U. O. UFFICIO SEGRETERIA

Li, .....

.....

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario del Consorzio certifica, che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'albo pretorio dal ..... al .....

**IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO**

Dr. Cataldo La Ferrera

.....





## DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno duemilaquindici (2015), addì sedici del mese di Novembre, presso la sede del Consorzio "Calatino Terra di Accoglienza",

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

### TRA

Il Consorzio Calatino Terra di Accoglienza (di seguito Consorzio), in persona del Rappresentante legale del Consorzio Dott. G. Petta, domiciliato per la carica presso il Consorzio stesso, con sede in Mineo Palazzo Municipale (CF. 91024770876) in nome e per conto del quale agisce;

### E

L'Avvocato, Giovanni Mania con studio in Catania Corso Italia, 46, (di seguito legale) C.F. MNAGNN75A27H163D P.IVA 01356560886.

### PREMESSO CHE

- il Consorzio Calatino Terra di Accoglienza ha inteso costituirsi nel giudizio nel procedimento penale c.d. "Mafia Capitale";
- a tal fine il Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 39 del 13.11.2015 ha deliberato la nomina di un legale in giudizio per fare valere le proprie ragioni contro la Prefettura e/o Ministero dell'Interno per il mancato rispetto dell'accordo stipulato in data 20 dicembre 2014 e conferire l'incarico legale all'avvocato Mania Giovanni, demandando al Presidente f.f. l'adozione degli atti conseguenti;

### CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di costituzione di parte civile nel processo sopra indicato, secondo le seguenti modalità e condizioni:

#### Art. 1

L'incarico ha per oggetto **la costituzione in giudizio presso il Tribunale ordinario e/o Amministrativo avverso la decisione della Prefettura e contro il Ministero dell'Interno per il mancato riconoscimento al Consorzio delle spese di gestione come da accordo.**

A tal fine il Presidente del CDA pro tempore n. q. di Legale Rappresentante rilascia apposita e formale procura.

#### Art 2

L'incarico è conferito solamente per il presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura, l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore deliberazione. L'avvocato incaricato dichiara, formalmente, di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle





disposizioni deontologiche che regolano la professione. L'avvocato si impegna, altresì, nel periodo di vigenza del presente disciplinare, a non svolgere in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Consorzio .

### Art. 3

Al fine di dare certezza alla spesa a carico del Consorzio, il legale si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione dando atto che il compenso è stabilito forfettariamente nella misura massima di € 10.156,26 (diecimilacentocinquantase/26) compreso di IVA, comprensive di spese, onorario e competenze, nonché cassa avvocati, così come specificato nell'allegata ipotesi di parcella.

Non possono essere richieste al Consorzio somme aggiuntive oltre quella prevista nel comma 1 indipendentemente dall'attività svolta.

Si intende compresa nel compenso così come sopra stabilito ogni attività accessoria (quali a titolo di esempio gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica e telematica o collegiale con il cliente, ecc.) e tutte le altre voci espressamente contemplati nel D.M n.140/2012.

All'avvocato su richiesta spetta un acconto comprensivo di IVA, CPA e ritenuta d'acconto, di €. 1000,00, (mille) e, tenuto conto della disponibilità in bilancio, anche le spese vive per contributo unificato e marche giudiziarie da determinarsi in relazione al valore della controversia.

Il predetto acconto verrà liquidato previa presentazione al protocollo generale dell'Ente di regolare fattura. Tale acconto sarà computato all'atto della liquidazione del saldo, detratti altresì, gli eventuali ulteriori acconti successivi.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti all'avvocato fino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze professionali. E' facoltà dell'Ente comunque sulla base della disponibilità in bilancio, corrispondere ulteriori acconti, tenuto conto dell'andamento della controversia e su richiesta motivata e documentata da parte del legale incaricato.

L'importo dovuto a saldo, nei limiti dell'importo indicato al comma 1), verrà liquidato all'avvocato dall'Ente solo al termine del grado del giudizio per il quale è stato conferito l'incarico, previa presentazione di fattura e/o parcella, corredata con il provvedimento conclusivo del giudizio per il quale l'incarico è stato conferito.

### Art. 4

Il legale si impegna, a relazionare con nota scritta e tenere informato costantemente il Consorzio circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Consorzio.

- a. Il consorzio resta libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
- b. Il legale incaricato comunicherà per iscritto l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Consorzio;

### Art. 5



Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il professionista incaricato, oltre ad accettare integralmente le condizioni ivi contenute, dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, **l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse**, ai sensi della normativa vigente, con l'Amministrazione Comunale e che, con riferimento alle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale, non ricorre **alcuna altra causa di inconferibilità o incompatibilità** a svolgere l'incarico oggetto del presente disciplinare.



Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione della predetta prescrizione, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il disciplinare ai sensi dell'art.1453 e ss. del codice civile. A tal fine l'avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di condizioni di incompatibilità.

In caso di omessa comunicazione, l'Amministrazione entro 10 giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell'insorgere di una delle predette condizioni procederà a risolvere il presente disciplinare.

Il professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad **osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62** "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si sono occupati in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

#### **Art. 6**

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Consorzio committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Consorzio.

#### **Art. 7**

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al compenso per l'attività espletata, nella misura massima del 50% del preventivo allegato alla presente convenzione.

#### **Art. 8**

Il Consorzio si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dai legali.

#### **Art. 9**

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

#### **Art. 10**

Il legale, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume l'obbligo di ottemperare in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10, come modificato dall'art. 7 del D. L. 187/10.

#### **Art. 11**

Il Consorzio, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, informa il legale, i quali **ne** prendono atto e danno relativo consenso – che tratteranno i dati contenuti nella presente



convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

**Art. 12**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

**Art. 13**

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

il .....

PER IL CONSORZIO  
Il Presidente f.f.



Il PROFESSIONISTA

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. , le parti dichiarano di approvare espressamente gli artt. 2); 3); 4).

PER IL CONSORZIO  
Il Presidente f.f.



Il PROFESSIONISTA

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

